Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° | Roma - Sabato, 9 luglio 1927 - Anno V | Numero 157

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della **« Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1393**.

LEGGE 16 giugno 1927, n. **1086**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 maggio 1926 n. 873, concernente mutui a talune industrie interessant la difesa nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser varla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1394**.

LEGGE 16 giugno 1927, n. **1087**.

Estensione della riversibilità delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai genitori e collaterali dei decorati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Venendo a morte per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra un membro dell'Ordine militare di Savoia, che non lasci vedova o figli minorenni, l'assegno di cui egli era provveduto verrà corrisposto, entro i limiti di numero fissati dalla legge 24 giugno 1923, n. 1658, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme che regolano la riversibilità dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1395.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1088.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione del comune di Predappio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione del comune di Predappio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1396.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 1089.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di L. 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di L. 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1397.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1090.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1398.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1093.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1399.**

LEGGE 16 giugno 1927, n. **1094.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1400.**

LEGGE 9 giugno 1927, n. **1095.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Venezia, sui fondi degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa stessa, un mutuo di lire 37,100,000 per le opere di completamento del nuovo porto di Marghera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1401.**

LEGGE 9 giugno 1927, n. **1096.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni Comuni del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni Comuni del Lazio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1402.**

LEGGE 16 giugno 1927, n. **1097.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1990, con il quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di L. 6,000,000 al comune di Spoleto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1990, col quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di L. 6,000,000 sui fondi degli Istituti di previdenza, al comune di Spoleto, per la costruzione di un edificio da destinarsi a Regia scuola di ufficiali di complemento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1403**.

LEGGE 16 giugno 1927, n. **1098**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modificazioni agli articoli 15 e 44 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modificazioni agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1404**.

LEGGE 16 giugno 1927, n. **1099**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, che conferisce al Governatore di Roma i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, che conferisce al Governatore di Roma i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1405**.

LEGGE 16 giugno 1927, n. **1100**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1406**.

LEGGE 9 giugno 1927, n. **1101**.

Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e suoi affluenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e suoi affluenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1407.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1102.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3° dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3° dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — BELLUZZO — CIANO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1408.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1104.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'Esercito o nell'Armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-1918 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'Esercito o nell'Armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-1918 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1409.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1103.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, con cui sono aggregati al comune di Venezia i comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e la frazione Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, con cui sono aggregati al comune di Venezia i comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e la frazione Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1410.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1105.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1411.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1106.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e che costituisce la stessa in unica sezione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e che costituisce la stessa in unica sezione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1412.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1108.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1413.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1107.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1414.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1109.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni ai Banchi di Napoli e di Sicilia contro deposito di valute d'argento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, concernente provvedimenti che autorizzano anticipazioni ai Banchi di Napoli e di Sicilia contro deposito di valute d'argento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1415.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110.

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) in servizio pubblico pel trasporto di persone e di cose è accordata con decreto Reale sentita la Regia commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita con il R. decreto 17 gennaio 1926, e sotto l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli.

Qualora la linea cada in tutto o nella maggior parte del suo percorso entro l'abitato e sia destinata al servizio prevalentemente urbano, sarà sentito il Comune interessato.

Art. 2.

Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano le disposizioni di legge che regolano le espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

Il concessionario ha diritto a passare sulle proprietà altrui con le funi delle vie funicolari aeree; l'indennità da corrispondere al proprietario dei fondi servienti sarà da determinarsi in corrispondenza alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

Art. 3.

Alle funivie destinate a servire Comuni isolati o che facilitino comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie, tramviarie o lacuali, o che comunque rivestano carattere di notevole interesse pubblico, potrà essere accordata una sovvenzione dello Stato, semprechè si verifichino le condizioni di cui all'art. 34 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

La sovvenzione è determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta in annualità non superiori a 25, il cui valore attuale non potrà mai superare la metà del presunto costo di impianto.

A tali annualità sono applicabili le disposizioni degli articoli 37 e 38 del testo unico sopracitato.

Nel caso che sia accordata la sovvenzione il Regio decreto di concessione sarà emesso su conforme parere del Consiglio di Stato, di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 4.

La concessione delle funivie potrà avere la durata fino ad anni venticinque a datare dall'apertura della linea all'esercizio: e su domanda del concessionario, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, potrà essere prorogata di altri dieci anni senza correspettivo di alcun sussidio, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici ed alle condizioni che verranno da questo stabilite.

Per il primo decennio di esercizio potrà essere accordato al concessionario il privilegio esclusivo, giusta l'art. 49 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 5.

Per la concessione di funivie, che facciano parte integrante e sieno impiantate a complemento di ferrovie o tramvie extra urbane sono applicabili, nei riguardi della durata della concessione e della misura della sovvenzione, le disposizioni, rispettivamente per le ferrovie o tramvie extra urbane, contenute nel testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni. In tal caso il limite stabilito dalle leggi per il sussidio chilometrico può essere aumentato esclusivamente di quanto occorre in dipendenza della spesa di impianto della funivia.

Nella lunghezza sussidiabile della ferrovia o della tramvia non è da computarsi quella della funivia.

Agli effetti della emissione dei certificati d'avanzamento, dovranno considerarsi a parte i lavori concernenti la funivia, ragguagliandone la percentuale al costo totale previsto per la medesima.

Art. 6.

Alla scadenza della concessione, ove non si faccia luogo al suo prolungamento decennale, gli impianti costituenti le funivie passeranno gratuitamente in proprietà del Comune o del Consorzio dei comuni interessati, a meno che trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie concesse, nel qual caso saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per queste ultime.

Art. 7.

Il concessionario sarà tenuto al trasporto gratuito della posta, nei limiti di peso che verranno stabiliti nel disciplinare di concessione.

Art. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici o le autorità da esso delegate avranno la facoltà discrezionale ed insindacabile di far sospendere in qualsiasi momento, per ragioni di incolumità pubblica, l'esercizio della linea.

Art. 9.

Le funivie sono soggette ad un annuo contributo da versarsi allo Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza e che verrà fissato con l'atto di concessione.

Art. 10.

In quanto non è diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tramvie extra urbane e di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle funicolari aeree private, anche se in servizio di consorzi di utenti, destinate al trasporto di prodotti agrari ed industriali.

Art. 12.

Per la concessione degli ascensori in servizio pubblico valgono le norme della presente legge.

Non potrà essere però accordata la sovvenzione governativa di cui al precedente art. 3, a meno che si tratti di ascensori facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extra urbane, nel quale caso si applica ad essi l'art. 5 di cui sopra.

Art. 13.

Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 14.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, sarà approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1416.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1112.

Provvedimenti per la città di Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di L. 6,000,000 per l'esecuzione, a cura dello Stato e del comune di Zara, di opere pubbliche d'interesse comunale nella città e nella provincia di Zara.

La predetta somma sarà prelevata dal fondo di riserva di L. 782,000,000, di cui alla tabella approvata con R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, già ridotto a L. 332,060,000 per effetto di precedenti assegnazioni a diversi titoli di spesa, e portata in aumento al gruppo compreso nella tabella stessa « Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1417.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1111.

Conversione in legge del R. decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio (Forlì).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1418.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1091.

Norme integrative e dichiarative al R. decreto 16 agosto 1926, n. 1489, concernente il nuovo statuto successorio nobiliare italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;
Considerata la opportunità di chiarire alcune disposizioni del Nostro decreto 16 agosto 1926, n. 1489;
Udita la Consulta araldica del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della prima parte dell'art. 5 del Nostro decreto 16 agosto 1926, n. 1489, i titoli provenienti da femmine per successioni verificatesi dopo l'entrata in vigore del regolamento per la Consulta araldica, approvato con R. decreto 5 luglio 1896, n. 314, si intendono legittimamente pervenuti alla loro discendenza maschile, allorchè le Lettere Patenti di Nostro Assenso, prescritte dall'art. 31 del detto regolamento, siano state emesse prima del 7 settembre 1926.

Se prima di tale data le Lettere Patenti siano state richieste nei modi di legge, il rilascio delle medesime potrà tuttora aver luogo con l'effetto di legittimare la devoluzione dei titoli a favore della suddetta discendenza maschile.

Art. 2.

L'art. 3 del Nostro decreto 16 agosto 1926, n. 1489, è rettificato nel senso che alle parole: « figli legittimi per decreto Reale » siano sostituite le altre: « figli legittimati per decreto Reale ».

Art. 3.

All'art. 7 del Nostro decreto 16 agosto 1926, n. 1489, è sostituito il presente articolo:

« Il marito di donna titolata che, alla data del 7 settembre 1926, portava legalmente titoli e predicati nobiliari della moglie, li conserva in costanza di matrimonio.

« Nel caso di morte della moglie, il vedovo potrà usare il di lei titolo principale, ma senza il predicato e non oltre lo stato vedovile ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 19. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1419.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1057.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Fra Giovanni Pantaleo », in Castelvetrano.

N. 1057. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Fra Giovanni Pantaleo », in Castelvetrano, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1927 - Anno V.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1927.

Approvazione delle tariffe dei contributi per l'anno 1927 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione della legge predetta e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, recante provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e il commercio, del lavoro e la previdenza sociale;

Veduto il decreto Ministeriale, 16 febbraio 1927 - Anno V, col quale si approvano le tariffe dei contributi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura per l'anno 1927;

Ritenuta la necessità di elevare la misura delle tariffe predette per sopperire ad urgenti ed improrogabili esigenze di cassa degl'istituti assicuratori e quindi garentire il normale funzionamento dell'assicurazione nel 1927;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 16 febbraio 1927 - Anno V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1927, Anno V, è abrogato, ed è sostituito dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Sono approvate le tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1927 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nelle tabelle annesse al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli o forestali contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 3.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla col. 4 della tabella annessa.

Art. 4.

Il massimo del contributo per ettaro di cui all'art. 1, punto V, comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, è per ciascuna Provincia quello stabilito nella colonna 5 della tabella annessa.

Art. 5.

Le Provincie contemplate nel presente decreto s'intendono costituite secondo le vecchie circoscrizioni preesistenti all'applicazione del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.

Roma, addì 22 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Tariffe applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni.

1	2	3	4	5
Numero d'ordine della tariffa	Provincie, Circondari o Comuni	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta.	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
1	Prov. di Alessandria	1.60	1.58	5
2	Id. Ancona	3.85	2.95	7
3	Id. Aquila	5.07	0.89	3
4	Id. Arezzo	11.40	4.28	11
5	Id. Ascoli Piceno	6.23	2.85	7
6	Id. Avellino	1.59	0.89	3
7	Id. Bari	2.92	2.48	7
8	Id. Belluno	3.68	0.54	3
9	Id. Benevento	2.22	1.22	5
10	Id. Bergamo	3.02	2.01	7
11	Id. Bologna	2.84	2.84	7
12	Id. Brescia	3.49	2.66	7
13	Id. Cagliari	4.15	0.62	3
14	Id. Caltanissetta	2.64	0.96	3
15	Id. Campobasso	2.40	0.70	3
16	Id. Caserta	1.74	1.88	5
17	Id. Catania	1.83	1.18	5
18	Id. Catanzaro	5.30	1.20	5
19	Id Chieti	4.21	1.04	5
20	Id. Como	4.54	2.44	7
21	Id. Cosenza	2.84	0.54	3
22	Id. Cremona	1.09	2.03	7
23	Id. Cuneo	1.95	0.98	3
24	Id. Ferrara	1.69	1.76	5
25	Id. Firenze	4.50	2.21	7
26	Id. Foggia	0.89	0.45	3
27	Id. Forlì	4.71	2.84	7
28	Id. Genova	2.40	0.87	3
29	Id. Girgenti	3.25	1.28	5
30	Id. Grosseto	4.32	0.84	3
31	Id. Imperia	3.31	1.21	5
32	Id. Lecce	0.77	0.47	3
33	Id. Livorno	0.61	0.50	3
34	Id. Lucca	2.12	1.02	5
35	Id. Macerata	2.77	1.20	5
36	Id. Mantova	1.30	2.02	7
37	Id. Massa Carrara	4.94	1.57	5
38	Id. Messina	1.85	0.77	3
39	Id. Milano	3.05	5.83	11
40	Id. Modena	2.95	2.44	7
41	Id. Napoli	1.05	2.81	7
42	Id. Novara	1.97	1.39	5
43	Id. Padova	1.22	1.49	5
44	Id. Palermo	2.26	1.45	5
45	Id. Parma	0.93	0.59	3

Segue: **Tariffe applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni.**

1	2	3	4	5
Numero d'ordine della tariffa	Provincie, Circondari o Comuni	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta.	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
46	Prov. di Pavia	2.25	2.00	7
47	Id. Perugia	7.44	2.82	7
48	Id. Pesaro-Urbino	8.62	3.50	9
49	Id. Piacenza	2.36	1.37	5
50	Id. Pisa	2.30	0.77	3
51	Id. Potenza	3.45	0.66	3
52	Id. Ravenna	1.29	1.61	5
53	Id. Reggio Calabria	1.91	0.54	3
54	Id. Reggio Emilia	2.06	1.91	5
55	Id. Roma	2.16	1.16	5
56	Id. Rovigo	0.42	0.63	3
57	Id. Salerno	0.98	0.50	3
58	Id. Sassari	2.05	0.44	3
59	Id. Siena	3.70	1.11	5
60	Id. Siracusa	0.60	0.47	3
61	Id. Sondrio	5.30	0.84	3
62	Id. Spezia	3.50	1.85	5
63	Id. Taranto	0.91	0.50	3
64	Id. Teramo	2.81	0.98	3
65	Id. Torino	1.04	0.85	3
66	Id. Trapani	1.17	0.59	3
67	Id. Treviso	1.40	1.25	5
68	Id. Udine	1.41	0.69	3
69	Id. Venezia	1.26	0.96	3
70	Id. Verona	2.03	1.99	5
71	Id. Vicenza	2.39	1.96	5
	NUOVE PROVINCIE			
1	Prov. di Trento	4.59	0.76	3
2	Id. Trieste	2.69	0.81	3
3	Id. Pola	1.92	0.55	3
4	Id. Fiume	3.81	0.63	3
5	Id. Zara	4.94	1.85	5
6	Nuovi territori aggregati alla provincia di Udine	1.25	0.40	3
7	Nuovi territori aggregati alla provincia di Belluno	5.40	0.42	3

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 19, dal 9 al 15 maggio 1927 (Anno V)

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Corticelle Pieve	B	—	1
Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	S. Zeno	B	1	—
Brindisi	Carovigno	Cp	1	1
Catania	Caltagirone	O	1	—
Id.	Catania	O	1	—
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Barge	B	—	1
Foggia	Lucera	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	—
Frosinone	Ceccano	B	—	1
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Genova	B	1	—
Girgenti	Campobello di Licata	Cp	—	1
Lecce	Taviano	Cp	—	1
Milano	Nerviano	B	1	—
Nuoro	Nuoro	O	—	1
Pavia	Cava Manara	B	—	1
Pescara	Moscufo	B	—	1
Pisa	S. Miniato	B	—	1
Roma	Roma	B	1	—
Salerno	Contursi	O	—	1
Siracusa	Siracusa	O	—	11
Taranto	Martina Franca	E	1	—
			13	24
	Carbonchio sintomatico.			
Modena	Novi di Modena	B	—	1
Id.	Ravarino	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Torino	Pecetto	B	—	1
			2	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	6	—
Id.	Asti	B	6	—
Id.	Borgo S. Martino	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Casalnoceto	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Castelnuovo d'Asti	B	5	—
Id.	Corteranzo	B	—	1
Id.	Murisengo	B	2	—
Id.	Piovera	B	1	—
Id.	Portacomaro	B	1	—
Id.	Quargnento	B	1	—
Id.	Robella	B	3	—
Id.	San Salvatore	B	1	—
Id.	Serravalle d'Asti	B	1	—
Id.	Strevi	B	—	1
Id.	Valmacca	B	1	—
Id.	Villaromagnano	B	1	—
Ascoli Piceno	Grottammare	B	—	1
Id.	S. Benedetto del T.	B	—	2
Avellino	Avellino	B	1	—
Bari	Ruvo di Puglia	B	3	—
Id.	Id.	O	1	—
Belluno	Cortina d'Ampezzo	B	2	—
Id.	Longarone	B	1	—
Id.	Sedico	B	1	—
Benevento (*a*)	Limatola	B	—	1
Bergamo	Almenno S. Salvat.	B	—	1
Id.	Antegnate	B	1	—
Id.	Gandino	B	1	1
Id.	Pontida	B	1	—
Id.	Selvino	B	—	1
Id.	Spirano	B	1	—
Bologna	Bentivoglio	B	—	1
Id.	Bologna	B	—	2
Id.	Castelfranco Emilia	B	1	2
Id.	Castello di Serravalle	B	1	—
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Persiceto	B	1	—
Bolzano	Caines	B	1	—
Id.	Castelrotto	B	—	1
Brescia	Berlingo	B	2	1
Id.	Fiesse	B	—	1
Id.	Isorella	B	—	1
Id.	Montirone	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	1	6
Id.	Quinzanello	B	1	—
Id.	Vobarno	B	1	—
Campobasso	Sessano	O	2	—
Catanzaro	Catanzaro	B	—	1
Como	Albate	B	2	—
Id.	Bartesate	B	1	—
Id.	Barzanò	B	1	—
Id.	Bellagio	B	3	—
Id.	Bene Lario	B	1	—
Id.	Buccinigo	B	1	—
Id.	Carlazzo Valsolda	B	1	—
Id.	Grona	B	—	1
Id.	Lecco	B	3	—
Id.	Lomagna	B	3	—
Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Novate	B	1	—
Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Ronago	B	2	—
Id.	Tavernerio	B	1	—
Id.	Tremezzo	B	1	—
Cremona	Ca' dei Stefani	B	—	1
Id.	Pessina Cremonese	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	—	1
Cuneo	Barge	B	—	1
Id.	Cervere	B	—	1
Id.	Fossano	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Cunco	Garessio	B	—	1
Id.	Mondovì	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	1	—
Id.	Scarnafigi	B	1	—
Id.	Sommariva Perno	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	2	1
Id.	Copparo	B	1	—
Firenze	Empoli	B	—	1
Id.	Pelago	B	—	1
Id.	Vaglia	B	—	1
Forlì	Forlì	B	—	2
Id.	Meldola	B	—	2
Id.	Savignano di Rom.	B	1	—
Frosinone	Morolo	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Genova	Genova	B	4	—
Girgenti	Canicattì	B	2	—
Id.	Menfi	B	4	—
Livorno	Collesalvetti	B	2	—
Lucca	Camaiore	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Mantova	Moglia	B	2	—
Id.	Pegognaga	B	1	—
Id.	Suzzara	B	2	—
Id.	Viadana	B	1	1
Id.	Virgilio	B	1	—
Messina	Milazzo	B	1	—
Milano	Buccinasco	B	1	—
Id.	Carate Brianza	B	2	—
Id.	Casalpusterlengo	B	1	—
Id.	Cornaredo	B	1	—
Id.	Locate di Triulzi	B	1	—
Id.	Lucernate	B	1	—
Id.	Mediglia	B	3	—
Id.	Melegnano	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Morimondo	B	2	—
Id.	Paullo	B	1	—
Id.	Pieve Emanuele	B	1	—
Id.	Robecchetto con In.	B	1	—
Id.	Rozzano	B	1	—
Id.	S. Rocco al Porto	B	5	—
Id.	S. Stefano Lodigiano	B	1	—
Id.	Terranova dei Pass.	B	1	—
Id.	Zibido S. Giacomo	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Castelvetro di Moden.	B	—	2
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Concordia	B	2	—
Id.	Mirandola	B	3	—
Id.	Modena	B	9	—
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	S. Possidonio	B	—	1
Id.	Soliera	B	—	1
Id.	Zocca	B	1	—
Napoli	Napoli	B	1	—
Novara	Borgolavezzano	B	1	—
Id.	Carpignano Sesia	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	5
Padova	Codevigo	B	—	1
Id.	Pontelongo	B	1	—
	Segue *Afta epizootica.*			
Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Cortile S. Martino	B	1	—
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Golese	B	3	—
Id.	Lesignano dei Bagni	B	1	—
Id.	Polesine	B	1	—
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	S. Secondo	B	1	—
Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Torrile	B	9	—
Id.	Vigatto	B	1	—
Pavia	Barbianello	B	1	—
Id.	Casatisma	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	1	—
Id.	Cassolnovo	B	—	1
Id.	Gambolo	B	1	1
Id.	Goido	B	1	2
Id.	Inverno	B	2	2
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Marzano	B	1	—
Id.	Mezzanabigli	B	—	1
Id.	S. Martino Siccom.	B	—	1
Id.	Tromello	B	5	1
Id.	Vigevano	B	4	2
Perugia	Bastia	B	1	—
Pesaro e Urbino	Peglio	B	—	1
Id.	Urbania	B	2	—
Piacenza	Caorso	B	1	—
Id.	Carpaneto	B	—	1
Id.	Castel S. Giovanni	B	—	1
Id.	S. Pietro in Cerro	B	1	—
Pisa	Bientina	B	—	1
Id.	Calcinaia	B	2	—
Id.	Cascina	B	4	1
Id.	Peccioli	B	2	—
Id.	S. Miniato	B	1	1
Id.	Vecchiano	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	2	—
Potenza	Balla	B	1	—
Id.	Cancellara	B	1	—
Id.	Tolve	B	2	—
Id.	Tolve	S	2	—
Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Id.	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Cervia	B	1	1
Id.	Ravenna	B	3	3
Reggio Emilia	Cadelbosco Sopra	B	1	3
Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	2	—
Id.	S. Polo d'Enza	B	—	1
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Roma	B	8	1
Siena	Asciano	B	2	—
Id.	Montepulciano	B	1	—
Siracusa	Augusta	B	—	1
Sondrio	Campodolcino	B	—	1
Id.	Gordona	B	1	—
Id.	Prata	B	1	—
Id.	Samolaco	B	1	—
Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Valdisotto	B	1	—
Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Beinasco	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Torino	Borgaro Torinese	B	1	—
Id.	Buttigliera Alta	B	2	1
Id.	Cavagnolo	B	1	—
Id.	Cavour	B	—	1
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Cumiana	B	2	—
Id.	Lanzo Torinese	B	2	—
Id.	Perosa Argentina	B	4	4
Id.	Piverone	B	1	—
Id.	Prascorzano	B	1	—
Id.	S. Giorio	B	1	—
Id.	Vidracco	B	1	—
Trapani (*a*)	Castelvetrano	B	4	—
Trento	Pederzano	B	1	—
Id.	Sasso	B	2	1
Treviso	Farra di Soligo	B	3	—
Id.	Preganziol	B	1	—
Udine	Muzzana del Turgn.	B	7	1
Id.	Pocenia	B	1	—
Varese	Arsago	B	1	—
Id.	Bisuschio	B	2	—
Id.	Brinzio	B	—	1
Id.	Cairate	B	2	—
Id.	Capronno	B	2	—
Id.	Caronno Ghiringhel.	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Casorate	B	1	—
Id.	Cassano Magnago	B	—	1
Id.	Castellanza	B	1	—
Id.	Ferno	B	1	—
Id.	Golasecca	B	1	—
Id.	Ispra	B	2	—
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Orino	B	—	1
Id.	Osmate Lentate	B	4	—
Id.	Samarate	B	1	—
Id.	Somma Lombardo	B	2	—
Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Tradate	B	3	—
Vercelli	Biella	B	2	1
Id.	Caresana	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	1	—
Id.	Mosso S Maria	B	1	—
Id.	Ponderano	B	1	—
Id.	Tronzano Vercellese	B	1	—
Id.	Vercelli	B	—	1
			336	99
	Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Ancona	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	S	2	—
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Offida	S	—	1
Id.	S. Elpidio	S	1	—
Id.	Smerillo	S	2	—
Benevento (*a*)	Apice	S	—	1
Bologna	Bologna	S	—	1
Id.	Molinella	S	—	1
Bolzano	Bolzano	S	1	—
Id.	Parcines	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Campobasso	Agnone	S	1	1
Id.	Castelverrino	S	—	1
Id.	Matrice	S	—	1
Id.	Poggio Sannita	S	1	1
Catanzaro	Sambiase	S	—	1
Cuneo	Cervere	S	—	1
Id.	Saluzzo	S	1	—
Firenze	Borgo S. Lorenzo	S	—	1
Id.	Firenze	S	—	1
Fiume	Fiume	S	1	—
Id.	Mattuglie	S	—	1
Foggia	Motta Montecorvino	S	1	—
Id.	Pietra Montecorvino	S	—	1
Id.	S. Paolo Civitate	S	1	—
Frosinone	Aquino	S	1	—
Id.	Veroli	S	1	—
Gorizia	Circhina	S	—	1
Macerata	Pausula	S	3	—
Matera	Montalbano Jonico	S	2	—
Modena	Campogalliano	S	1	—
Id.	Carpi	S	—	2
Id.	Novi di Modena	S	—	2
Palermo	Palermo	S	1	—
Parma	Busseto	S	2	—
Id.	Lesignano Bagni	S	1	—
Id.	Sala Baganza	S	1	—
Id.	S. Pancrazio	S	2	—
Perugia	Città di Castello	S	1	—
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Pola	Rovigno	S	—	1
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero in Vulture	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Reggio Emilia	Correggio	S	—	1
Roma	Roccasecca	S	—	1
Id.	Roma	S	1	—
Id.	Sonnino	S	1	—
Siena	Sovicille	S	1	—
Teramo	Silvi	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	4
Trento	Bronzolo	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Levico	S	—	1
Trieste	Trieste	S	2	3
			41	34
	Morva.			
Napoli	Maddaloni	E	1	—
Id.	Napoli	E	3	2
			4	2
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Avellino	E	3	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Monteforte	E	3	—
Id.	Montoro Superiore	E	2	—
Id.	Moschiano	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Farcino criptococcico.*			
Bari	Bari	E	1	—
Id.	Gravina di Puglia	E	2	1
Id.	Rutigliano	E	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—
Catania	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Id.	Zafferana	E	4	—
Foggia	S. Nicandro Gargan.	E	1	—
Genova	Pieve Ligure	E	1	—
Id.	Sestri Ponente	E	2	—
Girgenti	Porto Empedocle	E	1	—
Napoli	Afragola	E	10	—
Id.	Boscoreale	E	1	—
Id.	Carinola	E	5	—
Id.	Gragnano	E	5	—
Id.	Maddaloni	E	2	—
Id.	Napoli	E	10	1
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Pomigliano	E	1	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	10	—
Id.	Terzigno	E	6	—
Palermo	Corleone	E	1	—
Id.	Palermo	E	84	—
Id.	Partinico	E	1	—
Id.	Villabate	E	1	—
Pistoia	Pistoia	E	1	—
Id.	Serravalle	E	1	—
Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Castel S. Giorgio	E	1	—
Id.	Pagani	E	2	—
Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Positano	E	1	—
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Scafati	E	4	1
Id.	Vietri sul Mare	E	3	—
Spezia	Carrodano	E	1	—
Id.	Spezia	E	1	—
			200	3
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	3	1
Id.	Castecolonna	Cn	—	1
Bergamo	Colzate	Cn	—	1
Id.	Desenzano	Cn	—	1
Caltanissetta	Resuttano	Cn	6	—
Id.	Riesi	Cn	3	1
Catanzaro	Curinga	Cn	—	1
Id.	Squillace	Cn	—	1
Firenze	Calenzano	Cn	—	1
Id.	Firenze	Cn	—	1
Id.	Prato in Toscana	Cn	—	1
Foggia	Rignano Garganico	Cn	—	1
	Segue *Rabbia.*			
Frosinone	Ceccano	Cn	—	1
Macerata	Montecassiano	Cn	—	1
Napoli	Cardito	Cn	—	1
Id.	Galluccio	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	22	11
Palermo	Palermo	Cn	8	6
Id.	Palermo	Fl	1	—
Perugia	Foligno	Cn	—	1
Id.	Magione	Cn	—	1
Id.	Sellano	Cn	—	1
Pisa	Fauglia	Cn	—	1
Reggio Emilia	Luzzara	Cn	—	1
Salerno	Fisciano	Cn	—	1
Id.	Prignano Cilento	Cp	—	1
Teramo	Atri	Cn	—	1
Verona	Caprino Veronese	Cn	—	1
Id.	Roverchiara	Cn	—	1
Id.	S. Bonifacio	Cn	—	1
Id.	Veronella	Cn	—	1
			43	44
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aielli	O	—	1
Id.	Cansano	O	1	—
Id.	Capitignano	O	10	—
Id.	Caporciano	O	14	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Subeq.	O	9	—
Id.	Fagnano Alto	O	22	—
Id.	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Montereale	O	2	1
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pereto	O	7	—
Id.	Preturo	O	4	—
Id.	Rivisondoli	O	1	—
Id.	Roio Piano	O	—	1
Id.	S. Pio	O	2	—
Id.	Sante Marie	O	2	—
Id.	Scoppito	O	3	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Avellino	Accadia	O	1	—
Bari	Gravina di Puglia	O	—	1
Campobasso	Montenero Val Cocc.	O	4	—
Id.	Pietrabbondante	O	1	—
Chieti	Pizzoferrato	O	—	7
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	E	1	—
Id.	Carpino	O	—	1
Id.	Casalvecchio	O	1	—
Id.	Celle S. Vito	O	1	—
Id.	Faeto	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	Troia	O	1	—
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	—	1
Macerata	Serravalle	O	5	—
Perugia	Foligno	O	7	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rogna*			
Perugia	Spoleto	O	—	5
Potenza	Acerenza	O	2	—
Id.	Bella	O	—	1
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	4	—
Rieti	Fiamignano	O	1	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Roma	Monte Libretti	O	1	—
Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Sermoneta	O	1	—
Salerno	Buccino	O	6	—
Id.	Ricigliano	O	4	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	6	—
Taranto	Mottola	O	—	1
Terni	Terni	O	3	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			165	20
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Foggia	Manfredonia	O	1	—
Roma	Montalto	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roccasecca	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
Viterbo	Viterbo	Cp	1	—
			7	—
	Vaiuolo ovino.			
Benevento (a)	Cerreto Sannita	O	1	—
Id.	Morcone	O	2	—
Id.	Pietraroia	O	1	—
Id.	Pontelandolfo	O	2	—
Frosinone	Patrica	O	1	—
Grosseto	Campagnatico	O	1	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Macerata	Serravalle	O	3	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Potenza	Lavello	O	2	—
Id.	Melfi	O	2	1
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Rignano	O	1	—
Id.	Roma	O	—	1
Salerno	Futani	O	2	—
Id.	Roscigno	O	1	—
Terni	Terni	O	1	—
Viterbo	Civitacastellana	O	1	—
Id.	Orte	O	1	—
			26	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.			
Pola	Pola	B	1	—
	Barbone dei bufali.			
Salerno	Eboli	B f	—	1
	Morbo coitale maligno.			
Bergamo	Seriate	E	1	—
	Tubercolosi bovina.			
Salerno	Scafati	B	—	1
	Peste aviaria.			
Cremona	Pessina Cremonese	P	1	—
	Colera dei polli.			
Ancona	Castelplanio	P	—	20
Id.	Iesi	P	—	20
Id.	Poggio S. Marcello	P	—	20
Benevento (a)	Paduli	P	—	2
Bergamo	Endenna	P	2	—
Id.	Poscante	P	3	—
Id.	Zogno	P	17	1
Bolzano	Laives	P	9	—
Parma	Roccabianca	P	2	—
Id.	Soragna	P	16	—
Pesaro e Urbino	Urbino	P	—	3
Piacenza	Agazzano	P	—	1
Reggio Calabria	Oppido Mamertino	P	3	—
Reggio Emilia	Ciano d'Enza	P	—	10
Id.	S. Polo d'Enza	P	—	1
Roma	Nettuno	P	1	—
Rovigo	Bosaro	P	8	—
Id.	Ceregnano	P	76	—
Trento	Bronzolo	P	—	14
Id.	Canazei	P	—	1
			137	93

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	18	26	37
Carbonchio sintomatico	3	5	5
Afta epizootica	51	252	435
Malattie infettive dei suini	30	57	57
Morva	1	2	6
Farcino criptococcico	12	51	203
Rabbia	16	31	87
Rogna	18	59	185
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	7	7
Vaiuolo ovino	10	19	48
Aborto epizootico	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	1
Morbo coitale maligno	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	12	20	230

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Roncocorrente » (Mantova).

Con decreto n. 5267 del 7 luglio 1927, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Roncocorrente » (Mantova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 20 febbraio 1927 a norma dell'art. 137 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 83).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2212 — Data della ricevuta: 21 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Gnarro Gennaro fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: un certificato di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 175 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2962 — Data della ricevuta: 4 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Bertola Melchiorrina fu Giuseppe, nubile — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 440 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° maggio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dall'11 al 17 luglio 1927 è stata fissata in L. 351, rappresentanti 100 dazio nominale e 251 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. 1 - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
dell'8 luglio 1927 – Anno V

Francia	72.04	Oro	354.43
Svizzera	353.51	Belgrado	32.40
Londra	89.244	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.385	Albania (Franco oro)	358.75
Spagna	312.75	Norvegia	4.77
Belgio	2.56	Svezia	4.94
Berlino (Marco oro)	4.36	Polonia (Sloty)	205 —
Vienna (Schillinge)	2.5925	Danimarca	4.92
Praga	54.60	Rendita 3,50 %	64.55
Romania	11.20	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	94.75	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.73	Consolidato 5 %	75.25
Peso argentino carta	7.80	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.55
New York	18.369		
Dollaro Canadese	18.40		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. **1ª pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	201412	Morrone Sabato di Giuseppe Nicola, domiciliato a Pertosa (Salerno) . . . L.	850 —
»	431378	Barzaghini Margherita fu Baldassarre moglie di Carletti Daniele domiciliato a Novara . . . L.	1,500 —
3.50 %	734690	Romagnolo Valentino di Pietro, domiciliato a Vercelli (Novara) vincolata . . . L.	42 —
Consolidato 5 %	295229	Zona Teresa di Nicola, nubile, domiciliata a Zuni, frazione del comune di Calvi Risorta (Caserta), vincolata . . . L.	2,500 —
»	150171	Busacca Rosario fu Salvatore, domiciliato in S. Pietro Patti (Messina) . . . L.	50 —
»	399760	Intestata come la precedente . . . »	25 —
» Assegno provvisorio	16868	Chiesa Parrocchiale di S. Ilario in Veruno (Novara) . . . »	1.50
Consolidato 5 %	411923	Grimaldi Elda fu Carmine, moglie di Peretta Francesco di Pasquale, domiciliato a Roma, vincolata . . . L.	1,070 —
»	160082 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Procaccini Mario di Lorenzo, domiciliato a Roma . . . L. per usufrutto: Mariani Cristina fu Luigi.	490 —
3.50 %	732192	De Martino Giuseppe fu Rocco, domiciliato a Morano Calabro (Cosenza) . . . L.	105 —
Consolidato 5 % Polizza combattenti	14127	Zacheo Umberto Vincenzo, domiciliato ad Andrano (Lecce) . . »	20 —
3.50 %	126394 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Calvetti Emma di Cesare, minore sotto la p.p. del padre, domiciliato a Milano . . . L. per l'usufrutto: Strambio Carlotta fu Antonio.	140 —
»	126395 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Calvetti Amedeo di Cesare, minore ecc. come la precedente proprietà . . . L. per l'usufrutto: Intestato come l'usufrutto precedente.	140 —
»	126396 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Calvetti Cesare di Cesare minore ecc. come la proprietà precedente . . . L. per l'usufrutto: Intestato come l'usufrutto precedente.	140 —
»	288734	Ansaldi Giuseppe fu Giovanni, domiciliato in Demonte (Cuneo) vincolata . . . L.	35 —
Prestito Nazionale 5 %	16182	Monticone Francesco fu Guglielmo presunto assente sotto la curatela di Rosso Giulio fu Luigi, domiciliato a S. Damiano d'Asti (Alessandria) . . . L.	25 —
3.50 %	760213	Lorenzini Gualtiero fu Romolo domiciliato a Roma, vincolata L.	157.50
Prestito Nazionale 4.50 %	11588	Carosio Goffredo fu Angelo, domiciliato a Pescara (Chieti) vincolata . . . L.	27 —
Prestito Naz. 5 %	28634	Intestata come la precedente, vincolata . . . »	260 —
»	3114	Rivera Margherita di Giuseppe minore sotto la p.p. del padre, domiciliata a Torino . . . L.	230 —

Roma, 30 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	309030	Mazzullo Rosa-Irene-Bice fu Gaetano, moglie di Francesco Costanzo, domic. a Roccalumera (Messina), vincolata . . . . L.	1,750 —
Cons. 3,50 % (1902)	12782	Ricovero dei vecchi di Acquate (Como) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	553 —
»	12783	Intestata come la precedente . . . . »	66.50
»	20603	Congregazione di carità di Acquate (Como) per la Pia casa di ricovero dei vecchi . . . . »	119 —
»	25263	Congregazione di carità di Castello Sopra Lecco (Como) pel legato Badoni Rosa per l'erigendo Ospedale ricovero dei vecchi . . . . »	507.50
Cons. 3.50 % (1906)	683191	Comune di Civate (Como) . . . . »	35 —
Con. 5 %	368877	Siciliano Pasqualina fu Saverio, minore sotto la p. p. della madre Piciullo Petronilla, vedova di Siciliano Saverio, domic. a Cimitile (Caserta) . . . . »	190 —
»	126505	Normandia Teresa fu Biagio, moglie di Tedeschi Felice, domic. a Cimitile (Caserta), vincolata . . . . »	545 —
P. N. 5 %	3409	Nicolotti Clotilde fu Giovanni Costantino, minore sotto la p. p. della madre Acquilini Celestina, vedova di Nicolotti Giovanni Costantino, domic. a Genova . . . . »	150 —
»	3415	Nicolotti Costantino Benedetto fu Giovanni Costantino, minore sotto la p. p. della madre Acquilini Celestina, vedova Nicolotti, domic. a Genova . . . . »	150 —
Certificato provvisorio di obbligazioni delle Venezie emesso il 28 dicembre 1923 dalla sezione di R. Tesoreria di Treviso.	11389	Matarollo Primo, Secondo e Terzo fu Giacinto e fu Salvini Antonia. Capitale »	2,000 —
3.50 %	202858 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Scaglia Amalia fu Paolo in Bagnasco . . . . » Per la proprietà: Alberti di Pessinetto Elisa di Angelo, moglie di Carlo Alfonso Lingua, domic. a Savigliano (Cuneo	969 —
Cons. 5 %	310928	D'Aponte Felice fu Felice, minore sotto la tutela di Siciliano Domenico fu Francesco, domic. a Cimitile (Caserta) . . . »	585 —
Cons. 5 %	226578	Causa Pia Bigotti in Stagno Lombardo (Cremona) amministrata dal parroco protempore e dal primo Fabbriciere di quella chiesa parrocchiale . . . . »	2,400 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	233700	De Giacomo Nicolina di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Casaletto Spartano (Salerno) . . . . L.	100 —
Cons. 5 % vecchio	959968 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sena Francesco fu Luigi, domic. a Catania . » Per l'usufrutto: Sena Teresa fu Luigi, nubile e sottoposta al vincolo di devoluzione a favore di Sena Luisa, o Maria Aloisa fu Francesco, moglie di Genova Gabriele, domic. a Caltanissetta o dei suoi eredi, nel caso in cui il titolare premorisse all'usufruttuario	380 —
3.50 %	626457 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Vanini Carlo ed Anna-Maria fu Aurelio, minori sotto la p. p. della madre Vespesiani Sara fu Carlo, vedova Vanini, domic. a Moltrasio (Como) . . . . » Per l'usufrutto: Vespesiani Sara fu Carlo, vedova di Vanini Aurelio, domic. a Moltrasio (Como).	42 —
Cons. 5 % vecchio	504607	Chiesa parrocchiale di Dugliolo, comune di Budrio (Bologna) . »	25 —
»	504608	Intestata come la precedente . . . . »	60 —

Roma, 28 febbraio 1927 Anno V

p. *Il direttore generale*: Bruni.

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.